

TI_GERICHTE 52.2002.367 vom 16. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.367

FR: TI_GERICHTE 52.2002.367 du 16 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.367 del 16 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2003 52.2002.367 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2003 52.2002.367 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2003 52.2002.367

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.367 Lugano 16 aprile 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sull'istanza 18 settembre 2002 del _____, patrocinato da: avv. _____, Chiedente l'interpretazione della transazione giudiziale, stipulata con _____, _____ e _____ davanti al Tribunale cantonale amministrativo nell'ambito del ricorso inoltrato dai qui resistenti contro la decisione 7 maggio 1991 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dagli stessi presentata avverso la licenza edilizia 5 novembre 1990, rilasciata dal municipio di _____ al comune per il riattamento della casa _____ (part. n. _____ RF); viste le risposte: - 8 ottobre 2002 del Consiglio di Stato; - 31 dicembre 2002 di _____, _____ e _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 5 novembre 1990 il municipio di _____ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per riattare la casa dello scultore _____ (part. _____ RF), di cui è proprietario; che con giudizio 7 maggio 1991 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da _____, _____ e _____, proprietari di uno stabile contiguo a quello dedotto in riattamento e già oppositori; che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme alla controversa licenza edilizia; che nel corso dell'udienza di sopralluogo dell'11 novembre 1991, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, che contempla la seguente condizione: " Per quanto riguarda le aperture nella facciata dello stabile dei signori _____, il municipio accorda il permesso per il loro mantenimento a condizione che vengano adeguatamente sistemate e chiuse con vetrocemento ritenuto che quella grande viene ridotta alle dimensioni di quella piccola" che le aperture in discussione erano costituite da varchi a forma quadrangolare, di diverse dimensioni, che erano stati praticati nel corso del 1991, dagli allora ricorrenti, immediatamente sotto il tetto, nella parete del loro stabile, che confina con il fondo su cui sorge la casa _____; che preso atto dell'accordo, il 2 dicembre 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato il ricorso dai ruoli per intervenuta transazione; che con istanza 18 settembre 2002 il comune di _____ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di interpretare la suddetta

clausola transattiva, precisando le dimensioni delle due aperture e fissandole in cm 70 x 40; che _____, _____ e _____ hanno sollecitato il rigetto dell'istanza con argomenti che saranno semmai discussi nei seguenti considerandi; considerato, in diritto che oggetto dell'istanza d'interpretazione è il decreto 2 dicembre 1991 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli, per intervenuta transazione, il ricorso interposto da _____, _____ e _____ contro la decisione 7 maggio 1991, mediante la quale il Consiglio di Stato aveva confermato la licenza edilizia 5 novembre 1990 rilasciata dal municipio di _____ al comune per il riattamento della casa dello scultore _____; che giusta l'art. 27 PAmm, la transazione conclusa davanti all'autorità giudicante ha forza di sentenza; che la transazione giudiziaria è un istituto del diritto processuale, che si configura come un contratto di diritto amministrativo, mediante il quale le parti si accordano sulla soluzione di un litigio e pongono fine ad uno stato di incertezza giuridica per mezzo di concessioni reciproche; la transazione è quindi assoggettata - per quanto concerne la conclusione, il contenuto, la forma, la validità e l'interpretazione - al regime generale applicabile ai contratti di diritto amministrativo (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 27 PAmm, n. 1 e rimandi); che giusta l'art. 40 PAmm, quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica; che il dispositivo del decreto 2 dicembre 1991 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il ricorso interposto da _____, _____ e _____ contro il giudizio 7 maggio 1991 del Consiglio di Stato, di cui si è detto sopra, non contiene alcunché di ambiguo, incompleto od oscuro; da questo profilo l'istanza va quindi respinta; che l'istituto dell'istanza d'interpretazione non è evidentemente dato per interpretare il contratto di diritto amministrativo, che le parti stipulano sotto forma di transazione giudiziale per risolvere una lite mediante reciproche concessioni; che il decreto di mera natura formale, con cui il Tribunale cantonale amministrativo accerta la conclusione della vertenza e stralcia la causa dai ruoli, è irrevocabile e può dar luogo soltanto ad una contestazione in merito ad un eventuale vizio di volontà insito nella conclusione della transazione; l'argomento deve essere addotto davanti all'autorità presso la quale era pendente la lite che è stata risolta mediante accordo (RDAT 1990 n. 81; Borghi Corti, op. cit., ad art. 27 PAmm n. 1 b); che l'istanza in esame va respinta anche nella misura in cui vi si voglia ravvisare una contestazione in merito ad un vizio di volontà insito nella conclusione della transazione; che la volontà concordemente espressa dalle parti mediante la transazione in oggetto era chiara ed inequivocabile; il municipio autorizzava il mantenimento delle aperture alla condizione che fossero adeguatamente sistemate e chiuse con vetrocemento, ritenuto che quella più grande fosse ridotta alle dimensioni di quella più piccola, che si apre sulla stessa facciata a pochi metri di distanza; che non v'era alcuna necessità di definire in termini metrici le dimensioni della finestra più piccola, affinché la transazione fosse perfetta; che, stando così le cose, l'istanza va senz'altro respinta; che la tassa di giustizia è posta a carico del comune, comparso in lite a difesa di suoi interessi patrimoniali; per questi motivi, visti gli art. 3, 21, 27, 40 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di _____. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario